

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1971

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, recante norme modificative e integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 4 della legge in oggetto, ai militari delle Forze armate ricollocati in congedo o che lo siano stati fino a sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, e cheentino meno di venti anni, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2441, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, concede la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.

In sostanza il legislatore ha voluto concedere un abbuono di cinque anni in favore dei militari in congedo, in analogia di quanto era stato concesso al personale della disciolta Milizia (legge n. 72 del 20 marzo 1954) ed al personale dell'Arma dei carabinieri (legge n. 313 del 25 aprile 1957). Ma, mentre nella prassi amministrativa e nella interpretazione giurisprudenziale i benefici aggiuntivi (campagne di guerra, eccetera)

sono stati per le citate categorie attribuiti, e cioè sommati ai venti anni (minimo della pensione), per il personale riguardato dalla legge n. 550 del 1961 si è da lungo tempo consolidata una applicazione restrittiva del citato articolo 4 con la conseguenziale esclusione *in toto* del computo delle campagne di guerra.

Da quanto esposto consegue:

a) differenza di trattamento tra personale riguardato dalla legge n. 550 del 1961 e quello preso in considerazione dalle leggi n. 72 del 1954 e n. 313 del 1957;

b) ingiustificata identità di trattamento, in sede di applicazione dell'articolo 4 in parola, tra i due soggetti di cui uno sprovvisto di campagne e l'altro privo di tale riconoscimento, essendo ambedue ammessi a fruire dello stesso minimo di pensione;

c) ingiustificata disparità di trattamento fra i due soggetti in pari condizioni (provvisi di campagne) a seconda se la liquidazione sia stata effettuata prima o dopo il

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favorevole dettato della Corte dei conti reiteratamente ribadito con numerose decisioni.

Superiori esigenze di giustizia impongono il dovere e l'urgenza di eliminare tale incongruenza, non certamente voluta dalla *ratio* legislativa ovviamente ispiratasi ad istanze equitative nei confronti del personale in congedo.

Ai fini, quindi, di realizzare la *par conditio* viene presentato questo disegno di legge inteso a fornire l'interpretazione autentica del citato articolo 4.

Gli oneri finanziari, per altro irrilevanti, data la modestissima consistenza pratica del beneficio e numerica degli interessati, sono stati già previsti dall'articolo 6 della legge n. 550 del 1961.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ai militari delle Forze armate, di cui all'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e cheentino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato a più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio con l'aggiunta delle campagne di guerra.